

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5611 del 10/11/2021
Oggetto	Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59-2013 relativa alla RIFIMPRESS SRL per pressofusione di alluminio e magnesio, sito a Castel San Pietro T. via Meucci, 46-48-50.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5787 del 09/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno dieci NOVEMBRE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **RIFIMPRESS SRL** per l'impianto destinato ad attività di pressofusione di alluminio e magnesio, sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Meucci, 46-48-50.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società RIFIMPRESS SRL (C.F./P.IVA 03388430377) per l'impianto destinato ad attività di pressofusione di alluminio e magnesio, sito in Comune di Castel San Pietro Terme, 46-48-50 a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE-AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2968 del 19/06/2019), e rilasciato dal SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme con provvedimento n.26241 del 30/10/2019, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera³** {Soggetto competente ARPAE-AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Castel San Pietro Terme}.
2. **Revoca la precedente AUA** adottata dalla ARPAE-AACM n. DET-AMB-2019-2968 del 19/06/2019 rilasciato dal SUAP di Castel San Pietro Terme con provvedimento n.26241 del 30/10/2019, con scadenza di validità in data 29/10/2034, e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

- di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
 6. Obbliga la società **RIFIMPRESS SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società RIFIMPRESS SRL (C.F./P.IVA 03388430377) con sede legale ed impianto sito in Comune di Castel San Pietro Terme, via 46-48-50, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme in data 23/07/2021 (Prot. n. 19621) la domanda di modifica sostanziale

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, in seguito alla richiesta di modifica sostanziale dell'AUA in vigore, che prevede le seguenti modifiche sulla matrice "emissioni in atmosfera" e comprende:

- - aggiunta di 2 nuovi punti di emissione E12 e E13, nonché per la modifica sostanziale di E1 e E7;
- - relativamente a E1 è previsto un aumento di portata da 50000 Nmc/h a 95000Nmc/h;
- - la ditta ha presentato inoltre una domanda di attività in deroga ai sensi dell'art. 272 c.2 Dlgs152/06 e smi per attività di trattamento meccanico superficiale per pulizia superfici con sgrassanti.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 20152 del 29/07/2021 (pratica SUAP 5/AUA/2021), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 29/07/2021 al PG/2021/118975 e confluito nella **Pratica SINADOC 22083/2021**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 26368 del 12/10/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 13/10/2021 al PG/2021/157847, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 08/10/2021, ai fini dell'avvio formale del procedimento ai sensi del D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii., procedimento nel quale è ricompresa la domanda di AUA in oggetto.
- L'ARPAE-APAM-Servizio Territoriale con nota PG/2021/158439 del 13/10/2021 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali relativi alle emissioni in atmosfera, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-APAM-Servizio Territoriale con nota PG/2021/160310 del 18/10/2021 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali relativi alla matrice acustica, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il comune di Castel San Pietro Terme, con nota Prot. 29330 del 08/11/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 08/11/2021 al PG/2021/171388, ha trasmesso nulla osta ambientale e di impatto acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- preso atto che il Comune di Castel San Pietro Terme, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 296,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00, per modifica sostanziale di AUA fino a 4 punti di emissione in atmosfera.
 - Allegato B - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente quando fornito supporto

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE-APAM.

Bologna, data di redazione 09/11/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁰

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto RIFIMPRESS Srl

comune di Castel San Pietro Terme - via Meucci n° 46-48-50

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di pressofusione di leghe di magnesio e alluminio svolta dalla società RIFIMPRESS Srl nello stabilimento posto in comune di Castel San Pietro Terme, via Meucci n° 46-48-50, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società RIFIMPRESS Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE PRESSE

Portata massima	95000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Cloro e suoi composti (espressi come HCl)	20 mg/Nm ³
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	5 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: celle filtranti metalliche

Per il punto di emissione E1, a seguito della messa a regime prescritta con il presente atto, e per la prima annualità di funzionamento dell'impianto, il gestore di impianto dovrà effettuare verifiche analitiche con periodicità trimestrale. I risultati delle analisi effettuate nel primo anno di funzionamento dell'impianto dovranno essere trasmesse ad ARPAE-Area Prevenzione Ambientale

Metropolitana. Successivamente la periodicità di analisi da effettuarsi a cura del Gestore di impianto dovrà essere semestrale.

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: FORNI DI MANTENIMENTO

Portata massima	15000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Cloro e suoi composti (espressi come HCl)	20 mg/Nm ³
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	5 mg/Nm ³

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: SABBIATRICE BANFI

Portata massima	3200 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a tessuto

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: SABBIATRICE TOSCA

Portata massima	1800 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: SMERIGLIATRICE A NASTRO E DUE BANCHI DI LAVORO

Portata massima	8000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Durata massima 4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: FORNI FUSORI

Portata massima 20000 Nm³/h

Altezza minima 10 m

Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Cloro e suoi composti (espressi come HCl) 20 mg/Nm³

Fluoro e suoi composti (espressi come HF) 5 mg/Nm³

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: FORNI FUSORI A CROGIOLO

Portata massima 10000 Nm³/h

Altezza minima 10 m

Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Cloro e suoi composti (espressi come HCl) 20 mg/Nm³

Fluoro e suoi composti (espressi come HF) 5 mg/Nm³

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE NUOVA PRESSA

Portata massima 26000 Nm³/h

Altezza minima 9,5 m

Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Cloro e suoi composti (espressi come HCl) 20 mg/Nm³

Fluoro e suoi composti (espressi come HF) 5 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a secco

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

EMISSIONE E12**PROVENIENZA: SABBIATURA**

Portata massima	700 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Il filtro a secco dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso. Il pressostato dovrà essere dotato di sistema di allarme acustico e/o visivo. Dovrà essere prevista la periodica manutenzione dell'impianto di abbattimento.

EMISSIONE E13**PROVENIENZA: VASCA LAVAGGIO**

Portata massima	700 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze alcaline (espresse come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³
Fosfati (espressi come H ₃ PO ₄)	5 mg/Nm ³
Ammoniaca	5 mg/Nm ³

EMISSIONI E11/A - E11B**PROVENIENZA: CALDAIE METANO RISCALDAMENTO PER COMPARTO B E UFFICI**

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art 282 comma 1 del DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) per la determinazione della portata volumetrica, temperatura e pressione;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 14790:2017 per la determinazione della umidità;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (sistema di misurazione automatico); ISO 9096:2017 per la determinazione del materiale particellare o polveri totali;
- UNI EN 1911-2010; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl;
- ISO 15713:2006; UNI 10787:1999; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapori espressi come HF;
- Metodo contenuto nella norma UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 7401 per la determinazione delle sostanze alcaline;
- Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico) - Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA per la determinazione dell'acido fosforico, fosfati e suoi composti inorganici espressi come H₃PO₄
- US EPA CTM-027; Metodo UNICHIM 632:1984; UNI EN ISO 21877:2020 per la determinazione dell'ammoniaca

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI EN 15259:2008. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la

presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dei punti di emissione E1, E7, E12, E13 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione E1, E7, E12 ed E13 e comunque non oltre il 30/11/2022 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI EN 15259:2008; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società RIFIMPRESS Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, la periodicità semestrale per i punti di emissione E1, E2, E8, E9, E10 ed annuale per i punti di emissione E5, E6, E7, E12 e E13. Unicamente per il punto di emissione E1, per la prima annualità di funzionamento dell'impianto, il gestore di impianto dovrà effettuare verifiche analitiche con periodicità trimestrale; i risultati analitici del primo anno di funzionamento dell'impianto dovranno essere trasmessi ad

ARPAE-Area Prevenzione Ambientale Metropolitana. Successivamente la periodicità di analisi sul punto di emissione E1 resterà semestrale.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta RIFIMPRESS Srl, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

- Documentazione tecnica allegata alla domanda di AUA.

Pratica Sinadoc n°22083/2021

Documento redatto in data 03/11/2021

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto RIFIMPRESS SRL
Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Meucci, 46-48-50

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società Rifimpres SRL ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Castel San Pietro Terme per l'attività di pressofusione.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM Servizio Territoriale-Distretto Metropolitano PG/2021/160310 del 18/10/2021.
- Visto il parere acustico del Comune di Castel San Pietro Terme con nota Prot. n. 29330 del 08/11/2021, senza fissare prescrizioni in quanto le valutazioni e le misurazioni fatte mostrano il rispetto dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica vigente.

Prescrizioni

1. Si prende atto del nulla osta del Comune di Castel San Pietro Terme, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale-Distretto Metropolitano PG/2021/160310 del 18/10/2021, con nulla osta acustico Prot. n. 29330 del 08/11/2021 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 08/11/2021 al PG/2021/171388). Tali nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 e 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Relazione di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. nel maggio 2021 dal sig. Savigni Gianluca della Servizi SRL, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società Rifimpress SRL relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 23/07/2021 al PG/2021/19621).

Pratica Sinadoc 22083/2021

Documento redatto in data 08/11/2021

Sinadoc 22083/21

Spett.
Comune di Castel San Pietro Terme
Area Servizi al Territorio
Servizio Sviluppo Economico
e del Territorio
U.O. SUAP – Servizi Amministrativi
Pec: comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it

e p.c. Arpae AACM
Unità AUA ed Acque Reflue
c.a. A.Vigarani

Trasmesso via PEC

OGGETTO: RIFIMPRESS SRL - Via Meucci 46, 48, 50 – Castel San Pietro Terme (BO).
Parere su valutazione di impatto acustico nell'ambito del procedimento di
modifica dell’Autorizzazione Unica Ambientale.

In merito all'attività di pressofusione di leghe di magnesio e alluminio Rifimpress srl, sita nel comune di Castel San Pietro Terme, in Via Meucci 46, 48, 50, nell'area identificata catastalmente al Foglio 60, Mappale 324, sub 11, con riferimento alla domanda di modifica AUA inviata da codesto Ufficio, ed assunta agli atti da ARPAE con PG/2021/118975 del 29/07/2021, si è presa visione della valutazione di impatto acustico presentata dalla ditta e redatta nel mese di maggio 2021 da tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 447/95.

L'unità operativa in oggetto è costituita da una fonderia specializzata in fusioni strutturali di leghe leggere, in particolare leghe di alluminio e di magnesio, che esegue anche operazioni di finitura post colata quali sbavatura, sabbiatura, burattatura.

Lo studio descrive le attività eseguite allo scopo di verificare l'impatto acustico attribuibile all'azienda Rifimpress srl, sia facendo riferimento ai limiti assoluti che a quelli differenziali, in relazione all'inserimento di due nuovi punti di emissione in atmosfera (E12 – E13) e modifica di due emissioni esistenti (E1 – E7).

Il tecnico competente in acustica ha attribuito all'azienda le seguenti sorgenti di rumore:

- attività interne
- scarichi/carichi degli autocarri nella fascia oraria diurna
- camini delle emissioni in atmosfera già esistenti.

I punti di emissione E12 ed E13, sono stati caratterizzati tramite impianti simili, poiché non ancora attivi al momento delle misure.

Nello studio acustico presentato si dichiara che le attività risultano in funzione 24 ore al giorno, con una suddivisione del lavoro su 3 turni giornalieri, dal lunedì al venerdì.

Ai sensi del piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Castel San Pietro Terme, l'azienda ricade in un contesto industriale, ovvero un'area classificata come “*area prevalentemente industriale*” di classe V; anche i recettori limitrofi si trovano nella stessa classe acustica.

Esaminando le condizioni al contorno e i recettori presenti nei pressi dell'attività, il tecnico incaricato ha eseguito la verifica del rispetto del valore limite assoluto al confine dello stabilimento, in n.7 punti di misura ed il rispetto del valore limite differenziale presso i n.3 recettori abitativi limitrofi all'azienda.

Nello studio redatto nel mese di maggio 2021 vengono considerati anche i risultati dei rilievi acustici già presentati in occasione della richiesta di AUA (relazione acustica 2019), oltre a nuovi rilievi fonometrici effettuati in data 21/04/21 presso il confine aziendale.

Per l'acquisizione dei dati è stato utilizzato il fonometro Larson Davis mod. LXT adeguatamente tarato e calibrato

Le misure del livello di rumore ambientale sono state eseguite con i portoni aziendali aperti.

Il tecnico ha eseguito una stima previsionale dell'impatto acustico, valutando che nella situazione futura le sorgenti corrispondenti ai punti di emissione E12, E13 verranno sommate all'impatto sonoro dello scenario attuale.

Viene prevista l'installazione di un silenziatore sul camino dell'emissione E1, in grado di ridurre di 10 dB(A) il livello di pressione sonora emesso da questa sorgente.

Dall'analisi delle elaborazioni delle misure effettuate viene dichiarato, nella situazione attuale e nella situazione futura previsionale, il rispetto dei valori limite differenziali ed assoluti di immissione sonora, così come previsto dalla Classificazione Acustica Comunale e dal D.P.C.M. 14/11/97, sia nel periodo diurno che nel periodo notturno.

Preso atto di quanto sopra, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio di nulla osta acustico, con le seguenti prescrizioni:

1. gli impianti e le attività dell'azienda dovranno essere gestiti al fine di garantire presso tutti i recettori limitrofi, il rispetto del valore limite assoluto di immissione sonora nonché del valore limite differenziale di immissione sonora;
2. i nuovi impianti afferenti alle emissioni E12 ed E13, nonché l'intervento di insonorizzazione previsto sull'emissione E1, dovranno essere conformi a quanto previsto nello studio previsionale redatto da tecnico competente in acustico – versione del maggio 2021;
3. l'eventuale introduzione di nuove sorgenti sonore in grado di modificare il clima acustico dell'area dovrà comportare un aggiornamento della valutazione previsionale presentata.
4. entro 30 giorni dalla data di entrata in funzione dei nuovi impianti, dovrà essere effettuato un collaudo acustico di tutta l'attività con misure fonometriche finalizzate a verificare presso i ricettori abitativi presenti, il rispetto dei valori limite di immissione sonora assoluti e



differenziali, così come previsto dal D.P.C.M. 14.11.97 e dalla Classificazione Acustica approvata dal Comune di Castel San Pietro Terme con D.C.C. n.59 del 13/05/2016; i risultati di detto collaudo dovranno essere oggetto di specifica relazione tecnica, redatta da Tecnico in Acustica ai sensi della Legge 447/95, trasmessa, entro i successivi 20 giorni, a Comune ed Arpae Presidio di Imola.

Distinti saluti.

Il Coordinatore del Presidio di Imola

Tiziano Turrini

firmato digitalmente



Comune di Castel San Pietro Terme

Piazza XX Settembre, 3 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

Area Servizi al Territorio Servizio Edilizia e Patrimonio

richiesta presentata il 23/07/2021 al n. 19621 di protocollo

Pratica n. 5/AUA/2021

Fascicolo: 6.9- 35/2021

BE/an

Trasmesso a mezzo PEC

SPETT.LE

ARPAE - AACM

aobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 23/07/2021 al numero 19621 di protocollo, della Società RIFIMPRESS SRL (legale rappresentante signora PELUCCHINI MAILA per lo stabilimento sito a Castel S. Pietro Terme (BO) in Via MEUCCI n. 46-48-50 – **Pratica SUAP n. 5/AUA/2021.**

PARERE DI COMPETENZA

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 23/07/2021 al numero 19621 di protocollo, dalla Società RIFIMPRESS SRL, con sede legale in Castel San Pietro Terme, Via Meucci n. 46-48-50 – C.F. 03388430377, (legale rappresentante Signora PELUCCHINI MAILA CF. PLCMLA74E56D773P) per **MODIFICA SOSTANZIALE** dell' AUA riferimento SUAP 19/AUA/18, rilasciata dal comune di Castel San Pietro Terme con prot. n. 26241 del 30/10/2019, con scadenza 29/10/2034, a seguito della DET- AMB-2019-2968 del 19/06/2019, SINADOC 30560/2018, rilasciata dal responsabile dell'ARPAE-AACM, relativamente alle **MATRICI EMISSIONI IN ATMOSFERA**, per l' insediamento dove si svolge attività di pressofusione di leghe di magnesio e alluminio, sito in Castel S. Pietro Terme (BO) Via Meucci n. 46-48-50, censito in Catasto fabbricati: Comune di Castel San Pietro Terme (BO) - Fg. 60, mapp. 324 sub. 11.

Si esprime parere favorevole in riferimento alla matrice acustica, per il rilascio dell'Autorizzazione unica Ambientale per modifica sostanziale dell'AUA, presentata dalla Società RIFIMPRESS.

IL RESPONSABILE

EDILIZIA E PATRIMONIO

Arch. Zanetti Fausto

Documento firmato digitalmente¹

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.